ALLEGATO A alla delibera n. 188/11/CONS del 6 Aprile 2011

Art. 1

Modifiche al regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS

- 1. All' art. 1, comma 1, è aggiunta la seguente lettera r): "Catalogo: l'insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente".
- 2. All' art. 1, comma 1, è aggiunta la seguente lettera s): "Catalogo tematico": un catalogo che dedica almeno il settanta per cento delle ore messe a disposizione nell'ambito del catalogo ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento".
- 3. Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 *bis* recante "obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta":
 - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta di cui al regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS, promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, mediante l'adozione alternativa di una delle seguenti misure:
 - a) riserva di una percentuale del venti per cento di opere europee nel proprio catalogo, calcolato sul monte ore messo a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo;
 - b) destinazione di un contributo finanziario annuale alla produzione o all'acquisizione di diritti sulle opere europee per i propri cataloghi pari ad almeno il cinque per cento dei ricavi specificamente attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti audiovisivi a richiesta nell'ambito dei medesimi cataloghi nell'anno precedente.
 - 2. I fornitori di servizi media raggiungono gradualmente e compatibilmente con le condizioni del mercato e le condizioni di offerta dei diritti, la percentuale di messa a disposizione di opere europee di cui al comma 1, lett. a), o il contributo finanziario di cui al comma 1, lett. b), entro il quarto anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 - 3. Nel periodo di transizione di cui al comma precedente la percentuale di messa a disposizione di opere europee di cui al comma 1, lett. a) deve essere pari ad almeno il cinque per cento annuo o il contributo finanziario di cui al comma 1, lett. b), deve essere pari ad almeno il due per cento annuo.

- 4. Nel caso di contributo finanziario di cui al comma 1, lett. b), dal quarto anno sarà consentito uno scostamento, comunque non superiore all'uno per cento, che deve essere recuperato entro l'anno successivo.
- 5. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.
- 6. Qualora più cataloghi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, gli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono determinati sul complesso dei cataloghi forniti. La quota di riserva di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo deve essere calcolata come percentuale di ore relative a opere europee rispetto alla somma delle ore messe a disposizione complessivamente dai cataloghi.
- 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti esclusi dal campo di applicazione di cui all'articolo 2 del regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS.
- 4. All'art. 8, comma 2, lett. a) dopo la parola "esercizio" è aggiunto il seguente periodo: "relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga"
- 5. All'art. 8, comma 2, lett. c) viene aggiunto il seguente periodo "o di catalogo tematico".